



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Alessandro Guaiana
aguaiana@studiopadovan.com



Avv. Valerio Picchiassi
vpicchiassi@studiopadovan.com



Avv. Ilaria Anna Colussi
icolussi@studiopadovan.com

La Corte di Giustizia UE afferma che i pagamenti non sono “assistenza finanziaria”

Il contesto. Gli operatori commerciali e finanziari attivi in paesi colpiti da sanzioni dell’Unione europea si sono a lungo interrogati sul significato da attribuire all’espressione ‘assistenza finanziaria’ utilizzata in certi regolamenti dell’Unione europea che dispongono misure restrittive- si vedano, ad esempio, il Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive contro l’Iran e il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive contro la Russia.

Tali regolamenti dispongono che, a seconda dei casi, sia vietata o sottoposta ad autorizzazione preventiva da parte delle competenti autorità ministeriali (in Italia, il Comitato di Sicurezza Finanziaria- CSF) la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a certi prodotti sottoposti a restrizioni al commercio da parte dei medesimi regolamenti, come ad esempio, nel caso del Regolamento (UE) n. 833/2014, i prodotti destinati a progetti di prospezione e produzione petrolifera di cui all’allegato II e, nel caso del Regolamento (UE) n. 267/2012, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, II e III, il software elencato nell’allegato VII A e la grafite e i metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII B, nonché i beni di cui all’elenco comune delle attrezzature militari.

Nella sua nota di orientamento del 16 dicembre 2014 sull’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, la Commissione europea aveva precisato che “i servizi di pagamento (...) costituiscono assistenza finanziaria e sono vietati ove legati ad un’operazione commerciale soggetta a divieto”. In aderenza a tale interpretazione, anche le autorità italiane avevano ritenuto che il trattamento dei pagamenti fosse incluso nella nozione di ‘assistenza finanziaria’ e, se collegato a beni o servizi soggetti a restrizioni al commercio con l’Iran, fosse sottoposto a obbligo di autorizzazione o a divieto.

Il quesito sottoposto alla Corte di Giustizia. Il 28 marzo 2017, la Corte di Giustizia si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Queen’s Bench Division della High Court of Justice inglese in relazione alle misure restrittive adottate dall’Unione europea contro la Russia, a seguito della crisi in Ucraina (caso C-72/15). Nel procedimento, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se il termine “assistenza finanziaria” utilizzato dal regolamento (UE) n. 833/2014 includesse il trattamento di pagamenti ad opera di una banca o di un altro organismo finanziario e se si dovesse imporre agli istituti finanziari un obbligo di ottenere un’autorizzazione per il trattamento di qualsiasi pagamento connesso ad un’operazione di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di prodotti indicati nell’allegato II di tale regolamento.

La valutazione della Corte. Disattendendo le considerazioni espresse dall'avvocato generale Melchior Wathelet nelle sue conclusioni presentate il 31 maggio 2016, la Corte ha affermato che mentre le sovvenzioni, i prestiti e l'assicurazione dei crediti all'esportazione richiedono l'uso delle risorse proprie dell'istituto finanziario interessato, i servizi di pagamento sono invece forniti da tale istituto in qualità di intermediario, inoltrando fondi del terzo ordinante a un destinatario determinato, senza comportare la mobilitazione dei fondi propri dell'istituto. Pertanto, il concetto di "assistenza finanziaria" non include il trattamento di pagamenti da parte di una banca o altro istituto finanziario. Di conseguenza, qualsiasi pagamento connesso a una operazione di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia dei beni di cui all'allegato II del Regolamento n. 833/2014 non richiede una autorizzazione supplementare per l'esecuzione di un pagamento in quanto tale. Permane, tuttavia, in capo agli istituti di credito l'ordinario obbligo di vigilanza sui pagamenti integrali e/o parziali relativi a operazioni che hanno ad oggetto i beni di cui all'allegato II del Regolamento n. 833/2014 e per le quali è necessario il rilascio preventivo di una autorizzazione all'esportazione.

Le possibili conseguenze. È evidente che la decisione della Corte sopra richiamata ha conseguenze che oltrepassano l'ambito sia della causa C-72/15, sia del regolamento concernente misure restrittive contro la Russia. Per sua natura, una sentenza pregiudiziale, pur originando da una controversia determinata, ha infatti un carattere generale e astratto, essendo volta a chiarire l'interpretazione e la portata delle disposizioni dell'Unione europea in questione. Inoltre, una sentenza pregiudiziale produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata e ha, in generale, efficacia retroattiva, chiarendo il significato e la portata della norma quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore.

Alla luce dell'interpretazione della nozione di 'assistenza finanziaria' fornita dalla Corte di Giustizia, pare conforme affermare che anche nei numerosi altri regolamenti dell'Unione europea concernenti misure restrittive verso paesi terzi che presentano disposizioni identiche a quella presa in considerazione dalla Corte, se i beni e/o i servizi sottostanti le operazioni bancarie rientrano tra quelli per i quali è necessaria un'autorizzazione preventiva all'esportazione/ importazione, non sarà più necessario per la banca conseguire dal CSF l'autorizzazione preventiva per fornire assistenza finanziaria. Resta inteso che tale autorizzazione continuerà invece a essere richiesta alla banca in relazione sia alla gestione di crediti documentari, nei vari ruoli che in questi una banca può assumere, sia la gestione di garanzie (fideiussioni, garanzie autonome, bondistica, ecc.), sia la gestione di anticipi export o finanziamenti import, ove connessi a prodotti sottoposti a restrizioni al commercio.